



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
*Provincia di AVELLINO*  
**MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE**

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827)  
43081

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 9 Del 31-05-2022

**Oggetto: Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, validato dall'ATO di Avellino - Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e relativa relazione - Approvazione tariffe TARI per l'esercizio finanziario 2022.**

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Di Sabato Vincenzo</b>	<b>P</b>	<b>Covino Domenico</b>	<b>P</b>
<b>Di Pietro Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>Di Santo Maria Concetta</b>	<b>P</b>
<b>Ciccone Franco</b>	<b>P</b>	<b>Di Pietro Gerardo</b>	<b>P</b>
<b>Caputo Lucia</b>	<b>P</b>	<b>Caputo Fiorella</b>	<b>P</b>
<b>Covino Giuseppe Dino</b>	<b>P</b>	<b>Indelli Enrico</b>	<b>P</b>
<b>Di Pietro Rosario Marino</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Dott. Di Sabato Vincenzo in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Paola Iorio .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---

## **Relazione il Consigliere Gerardo Di Pietro**

Il Consigliere Fiorella Caputo chiede chiarimenti relativamente alle somme accantonate

Il Consigliere Gerardo Di Pietro afferma che si tratta di residui fondi Covid.

Il Consigliere Fiorella Caputo evidenzia che vi è una maggiorazione delle tariffe del 2% sulle attività commerciali.

Il Consigliere Gerardo Di Pietro afferma che le attività commerciali hanno comunque altre agevolazioni.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione e ritenuta di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti;

**ACQUISITI** i pareri dei responsabili del servizio sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**UDITI** gli interventi

Con voti

- ✓ **favorevoli 7;**
  - ✓ **contrati n. 4 (Indelli, Ciccone, Di Pietro Rosario Marino e Caputo Fiorella)**
- su n. 11 consiglieri presenti

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed in esso si intende integralmente richiamata, ivi compresi gli allegati e i riferimenti ad relationem citati.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza di provvedere in merito  
con voti

- ✓ **favorevoli 7;**
  - ✓ **contrati n. 4 (Indelli, Ciccone, Di Pietro Rosario Marino e Caputo Fiorella)**
- su n. 11 consiglieri presenti

#### **DELIBERA**

**DI RENDERE** l'allegata proposta immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

83040 Piazza Francesco De Sanctis - [www.comune.morradesanctis.av.it](http://www.comune.morradesanctis.av.it)

**Proposta n. 9**

**Oggetto: Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, validato dall'ATO di Avellino - Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e relativa relazione - Approvazione tariffe TARI per l'esercizio finanziario 2022**

**Il Responsabile del Servizio**

**espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all'approvazione del Comune la seguente proposta di deliberazione**

**PREMESSO** che:

- -a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. - 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio*
- *«chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

**RICHIAMATE** le deliberazioni dell'ARERA:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 31-05-2022 Comune di MORRA DE SANCTIS

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

**RICHIAMATA** la Determinazione dell’ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

**ATTESO** che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, nel caso di specie dall’**Ambito Territoriale Ottimale Avellino – Ente d’ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani** con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 31-05-2022 Comune di MORRA DE SANCTIS

di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**PRESO ATTO** che l'“*Ente territorialmente competente*” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

**DATO ATTO** che nel caso del Comune di Morra De Sanctis è stato costituito dall'**Ambito Territoriale Ottimale Avellino – Ente d'ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani** ;

**VISTO** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

**ATTESO** che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro pa per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

**RILEVATO** che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della “Guida alla compilazione del tool MTR-2” approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: “Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020”;

**VISTA** la determina nr. 77 del 29 aprile 2022 adottata dall'**Ambito Territoriale Ottimale Avellino** con la quale è stato **VALIDATO** per il periodo 2022-2025 il piano economico finanziario (PEF) per la determinazione dell'articolazione tariffaria del Comune di **Morra De Sanctis** comprensivo di allegata relazione di accompagnamento nel rispetto di quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 e s.m.i.;

**VISTI** la relazione ETC per il Comune di Morra De Sanctis e il PEF 2022-2025 allegati alla diana determina da cui risulta il costo complessivo per l'anno 2022 ammissibile è pari ad € **226.714,00** , relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

**DATO ATTO** che si è proceduto, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, di verifica tecnica del Piano da cui risulta che sono stati verificati:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 31-05-2022 Comune di MORRA DE SANCTIS

- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

**Atteso** pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo determinato del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € **226.714,00**, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa e variabile della tariffa sono i seguenti:

Tariffa variabile	€ 87.674,00
Tariffa fissa	€ 139.040,00
Tariffa complessiva	€ 226.714,00

**PRECISATO** che:

- la tariffa TARI deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi **Euro 226.714,00** e comprende i costi fissi, ed i costi variabili, come sopra specificati;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- nella relazione elaborata è prevista la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenze domestiche per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

**RITENUTO** pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

**DATO ATTO** che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 31-05-2022 Comune di MORRA DE SANCTIS

**VISTO** l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:  
*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

**DATO ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (Tefa), nella misura di legge vigente fissata dalla Provincia di Avellino;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**RILEVATO** pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

**ATTESO** che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 31-05-2022 Comune di MORRA DE SANCTIS

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, il Responsabile del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile.

#### **PROPONE AL CONSIGLIO**

- 1) **DI APPROVARE** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, e relativi allegati come in premessa dettagliato (Allegato A), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
- 3) **DI APPROVARE** conseguentemente le tariffe della TARI da applicarsi per l'anno 2022, integralmente riportate nel prospetto allegato;
- 4) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze per il pagamento del ruolo:
  - 1<sup>a</sup> rata 31 luglio 2022;
  - 2<sup>a</sup> rata 30 settembre 2022;
  - 3<sup>a</sup> rata 31 ottobre 2022;
  - 4<sup>a</sup> rata 30 novembre 2022;
- 5) **DI RENDERE** la deliberazione immediatamente eseguibile;

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 24-05-2022

Il Responsabile del servizio  
F.to **CESTA Francesco**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
*Dott. Vincenzo Di Sabato*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Paola Iorio*

---

**ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

(X) che la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),  
Dalla Residenza Comunale, li 07-06-2022.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Paola Iorio*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n. 267/00, all'Albo Pretorio di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009).

Dalla Residenza Comunale, li 07-06-2022.

**Il Responsabile del Servizio**  
*Dott.Massimo Gala*